

APPENDICE 7

Regolamento per il contrasto del cyberbullismo

Art. 1 - Premessa

L'Istituto, è impegnato da anni nel formare i propri studenti ad un uso consapevole della rete internet e quindi a una navigazione sicura nel Web. I fenomeni del bullismo, sia fisico che cyber, rappresentano un ostacolo per la diffusione di un clima relazionale sereno e costruttivo all'interno della scuola, presupposto necessario per qualsiasi intervento educativo.

Per contrastare efficacemente i suddetti fenomeni è necessaria un'azione sinergica di tutte le componenti della comunità scolastica, intesa quest'ultima allargata ai Municipi, alle ASL, alla Forze dell'ordine e a tutte le altre associazioni di qualunque natura.

L'azione dell'Istituto si caratterizza per l'attuazione di interventi educativi, preventivi e sanzionatori, che prevedono momenti di formazione e di coinvolgimento diretto degli studenti al contrasto del fenomeno.

Art. 2 - Definizioni

Per bullismo si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la vittima).

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- intenzionalità: il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- ripetizione: l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo; •
- squilibrio di potere: la vittima non riesce a difendersi.

Il fenomeno del bullismo pu assumere forme differenti:

- bullismo diretto: a sua volta si divide in bullismo fisico (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima,..) e bullismo verbale (insultare, deridere, offendere,..). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili,..);
- bullismo indiretto: si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi..; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

Per cyberbullismo si intende un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non pu facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete. più specificamente il cyber bullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71: «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Art. 3 - Compiti e responsabilità del Dirigente Scolastico

- Individua tra i docenti un referente del bullismo e del cyberbullismo (art. 4 comma 3 Legge 71/17);
- rende partecipi tutta la comunità scolastica (docenti, genitori, studenti) delle problematiche inerenti il bullismo e cyberbullismo e in particolar modo i responsabili dei laboratori e della gestione di tutti gli altri dispositivi, del sito web istituzionale e delle pagine social in qualche modo afferenti all'istituto, per garantire e assicurare un corretto e sicuro utilizzo delle reti informatiche all'interno dell'istituto;
- promuove e favorisce la partecipazione di tutto il personale scolastico (docenti e personale ATA) a corsi di aggiornamento e formazione relativi al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- promuove e partecipa ad azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali, altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, per l'individuazione di regole di comportamento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo condivise e volontariamente rispettate;
- prevede e promuove azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le necessarie competenze per l'esercizio di una cittadinanza attiva e di una cittadinanza digitale consapevole e responsabile.

Art. 4 - Compiti del referente del bullismo e del cyberbullismo

- Promuove e coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- coordina le attività di informazione sulle responsabilità di natura civile e penale e sulle sanzioni previste nel Regolamento d'Istituto;
- Realizza un progetto di prevenzione dei suddetti fenomeni, anche avvalendosi della collaborazione di partner esterni alla scuola (associazioni, Università, Forze di Polizia, centri di aggregazione giovanile del territorio, aziende del privato sociale etc.);
- Promuove e cura rapporti di rete tra scuole per eventuali seminari, convegni, corsi di formazione, eventi.

Art. 5 - Compiti del Collegio dei docenti

- Promuove e approva scelte didattiche ed educative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.

Art. 6 - Compiti del Consiglio di classe

- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- programma attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e costruttivo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza dell'importanza dei valori di convivenza civile;
- si attiva nelle situazioni che lo richiedano e nell'ambito delle sue competenze.

Art. 7 - Compiti dei docenti

- Partecipano a corsi di formazione ed aggiornamento, proposti dalla scuola o da partner esterni;
- attuano interventi adeguati al gruppo classe, in considerazione del fatto che l'istruzione gioca un ruolo fondamentale nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile;
- si impegnano a trasmettere informazioni e regole da seguire per un uso sicuro e responsabile della rete.

Art. 8 - Compiti degli alunni

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche volte a favorire un miglioramento del clima relazionale;
- partecipano alle iniziative di formazione loro rivolte e possono poi operare come tutor per altri studenti;
- acquisiscono le regole fondamentali della cittadinanza attiva digitale;
- Durante le lezioni o comunque durante le attività didattiche all'interno o all'esterno dei locali dell'Istituto non possono usare cellulari, giochi elettronici, riproduttori di musica etc., se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- i rappresentanti degli studenti collaborano a promuovere la conoscenza, l'osservanza delle regole stabilite nel regolamento d'Istituto e la partecipazione ad iniziative volte a favorire la cooperazione e la sana competizione (progetti di solidarietà, tornei, concorsi etc.).

Art. 9 - Compiti dei genitori

- Partecipano alle azioni di formazione ed informazione organizzate dalla scuola o da questa promosse;
- vigilano sul comportamento dei propri figli, con particolare attenzione alle modalità, ai tempi, agli atteggiamenti evidenziati dal ragazzo nell'uso della rete e degli strumenti tecnologici in genere;
- si informano sulle azioni messe in atto dalla scuola per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno, collaborando in modo attivo e costruttivo alle stesse;
- prendono atto del presente regolamento e si impegnano a divulgare lo stesso e a promuoverne il rispetto da parte del proprio figlio;

- prendono atto delle sanzioni stabilite dalla scuola nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 10 - Quadro normativo

Il cyberbullismo deve essere contrastato, così come previsto essenzialmente:

- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile
- D.P.R. n. 249/1998
- Direttiva Fioroni 15.03.2007
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalla legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il contrasto al bullismo;
- dalla legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Pertanto resta valido che l’uso dei cellulari, degli smartphone e di tutti i dispositivi elettronici, da parte degli studenti, durante l’intero orario scolastico, è vietato salvo espressa autorizzazione del docente o della dirigenza. Di conseguenza all’ingresso a scuola, tali dispositivi devono essere tassativamente spenti e non in vista.

Tale decisione, condivisa dagli Istituti Superiori di Secondo Grado dell’Ambito Territoriale 9, è stata adottata al fine di prevenire il rischio di produzione di materiale offensivo e pericoloso per l’incolumità fisica e l’equilibrio psichico dei ragazzi (molti dei quali ancora minorenni).

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Qualora i dispositivi elettronici siano accesi e/o in vista, ci costituirà infrazione per lo studente, sanzionabile al fine di evitare qualsiasi comportamento che si configuri come forma di navigazione on-line a rischio di cyberbullismo.

Le sanzioni previste sono:

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno ha il dispositivo elettronico acceso e in vista o non in vista senza autorizzazione	Nota disciplinare dettagliata sul registro di classe	Docente
L'alunno reitera una prima volta uno dei precedenti comportamenti	Nota disciplinare dettagliata sul registro di classe e convocazione famiglia.	Docente e coordinatore di classe

L'alunno reitera una seconda volta uno dei precedenti comportamenti	Nota disciplinare dettagliata sul registro di classe e convocazione del Consiglio di classe per sospensione di almeno un giorno.	Docente e Consiglio di Classe
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Obbligo di spegnimento dello smartphone. Ritiro e annullamento della prova di verifica. Nota disciplinare dettagliata sul registro di classe, convocazione della famiglia e convocazione del Consiglio di classe per sospensione di almeno un giorno.	Docente e/o CdC
L'alunno effettua o simula riprese audio, foto o video, senza autorizzazione.	Obbligo di spegnimento dello smartphone. Nota disciplinare dettagliata sul registro di classe, convocazione della famiglia e convocazione del Consiglio di classe per sospensione di almeno un giorno, secondo le circostanze e la gravità dell'atto.	CdC (Componente rappresentanti dei genitori, degli alunni e famiglia/e dell'interessato/a) alla presenza del DS e del Referente cyberbullismo
L'alunno, durante l'orario scolastico, diffonde via web testi offensivi per la dignità o il buon nome di compagne/i	Obbligo di spegnimento dello smartphone. Nota disciplinare dettagliata sul registro di classe, convocazione della famiglia e convocazione del Consiglio di classe per sospensione di almeno tre giorni, secondo le circostanze e la gravità dell'atto.	CdC (Componente rappresentanti dei genitori, degli alunni e famiglia/e dell'interessato/a) alla presenza del DS e del Referente cyberbullismo

L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy dei componenti della comunità scolastica allorché riprese siano effettuate e/o diffuse durante l'orario scolastico.	Segnalazione del Dirigente Scolastico alla Polizia Postale	Dirigente Scolastico Istituzioni competenti
---	--	--

Art. 12 - Azioni di tutoraggio

Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli:

- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc.
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari.
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.